

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Cagliari, Corso di Studi in Ingegneria Meccanica, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Meccanica Prof. Ing. Daniele Cocco, nato a Sanluri il 3 ottobre 1964;

E

la Società CARBOSULCIS SPA con sede legale in GONNESA, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata dal legale rappresentante FRANCESCO LIPPI, nato a CAGLIARI il 28/09/1964.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della L. n.24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. n.31 dicembre 1962, n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art.18 della L. n.24 giugno 1997, n.196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture allievi del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n.196 del 1997. Il numero di allievi complessivamente ospitati annualmente, compatibilmente con le esigenze operative e le risorse disponibili, sarà pari a 2 (due).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

Art. 4


1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T.U. n° 1124/65 e D.M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti organizzativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5


La presente Convenzione ha durata di anni 4 (quattro). Tale durata potrà essere prorogata per un eguale periodo previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire prima della data di scadenza della Convenzione stessa. Il recesso dalla Convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, di entrambe le Parti.

Cagliari, 05/09/2019

Il Coordinatore del Corso di Laurea in
Ingegneria Meccanica
Prof. Ing. Daniele Cocco



Il Legale Rappresentante del Soggetto ospitante
CARBOSULCIS S.p.A.
Francesco Lippi





Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Ingegneria e Architettura

MODULO DI ADESIONE STRUTTURA OSPITANTE

Il presente documento è parte del progetto di Tirocinio dello Studente. I dati dell'interessato saranno riportati nella Convenzione di Tirocinio, di cui il Modulo di adesione struttura ospitante è parte integrante.

DATI STRUTTURA OSPITANTE

Ragione sociale: CARBOSULCIS SPA
Sede legale: Miniera Monte Sinni Cap. 09013 Comune GONNESA Prov. SU
Sede operativa: Miniera Monte Sinni Cap. 09013 Comune GONNESA Prov. SU
Settore di attività: Minerario, Rifiuti, Energia
Indicare eventuali altre sedi in caso di trasferta: N/A
Rappresentante legale: FRANCESCO LIPPI
Nato a: CAGLIARI Prov. CA il 28/09/1964
Eventuale delegato del rappresentante legale (nome, cognome, luogo e data di nascita): N/A
Tutor aziendale: ANDREA FABRIZI telefono: 07814922504
e-mail: FABRIZI.ANDREA@CARBOSULCIS.EU
Numero di dipendenti azienda¹: 140
Numero di tirocinanti già presenti in azienda² (escluso il candidato): 1 (INFN)

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato "Clienti/fornitori (rif. Referenti aziendali e rappresentanti legati)" è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

"Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato "Clienti/fornitori (rif. Referenti aziendali e rappresentanti legati)" disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Luogo e data NURAXI FIGUS, 05/09/2019

il Rappresentante Legale
CARBOSULCIS S.p.A.
(Francesco Lippi)

¹ Indicare il numero di dipendenti a tempo indeterminato.

² Limite al numero di tirocinanti. In osservanza del D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, articolo 1-n.3, i datori di lavoro possano ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda nei limiti di seguito indicati:

1. da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante,
2. da sei a diciannove dipendenti a tempo indeterminato, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
3. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.